

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 935-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZAMPIERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1960

---

Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 1960

---

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961

---

## INDICE

I. — LA PREVISIONE DELLA SPESA - IL MOVIMENTO DI CAPITALI - LA SPESA EFFETTIVA - CONFRONTI CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE	3
II. — LA SPESA PER IL PERSONALE	4
III. — L'AMMONTARE DELLE ALTRE SPESE (SERVIZI - BENEFICIENZA - DIVERSI)	4
IV. — MODI DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI (SORVEGLIANZA - INTEGRAZIONE FINANZIARIA - INTERVENTI DIRETTI)	5
V. — PER L'ASSISTENZA GENERICA	7
VI. — PRIMO AVVIO PER REVISIONI STRUTTURALI E FUNZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO	8
VII. — ADEGUAMENTO DELLE LEGGI ALL'AUTONOMIA DEGLI ENTI TERRITORIALI	8
VIII. — CONCETTO DELL'AUTONOMIA	9
IX. — PRESUPPOSTI PEL FUNZIONAMENTO DELLE REGIONI - MODIFICA DELL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, n. 62 - SNELLIMENTI BUROCRATICI IN ATTESA DELLA NUOVA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE	9
X. — LA PUBBLICA SICUREZZA - POLIZIA GIUDIZIARIA - POLIZIE SPECIALI - IL MALCOSTUME	11
XI. — I SERVIZI ANTINCENDI - ISTITUZIONE D'UN CORPO NAZIONALE DEI VV.FF.	13
XII. — GLI ARCHIVI DI STATO	13
XIII. — GLI AFFARI DI CULTO	14
XIV. — FONDI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	14
XV. — CONCLUSIONE	15
DISEGNO DI LEGGE	16

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## I.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 annota spese effettive ordinarie per lire 154 miliardi e 121.677.200 (con una maggiorazione di lire 11 miliardi e 204.042.200 sul preventivo dell'esercizio finanziario precedente) e spese effettive

straordinarie per lire 24 miliardi e 841 milioni e 268.277 (con una variazione in meno sul preventivo del precedente esercizio finanziario di lire 629.134.563); e così, in complesso, una spesa effettiva di lire 178 miliardi e 962.945.477, alle quali si aggiungono per movimento di capitali lire 25 miliardi e 630 milioni (maggiorate di lire 4 miliardi e 672.894.280 sul preventivo dell'esercizio precedente).

Pertanto la previsione della spesa globale è di lire 204 miliardi e 592.945.477 conforme al seguente specchio ricapitolatore:

Spese effettive ordinarie . . . . .	L. 154.121.677.200
Spese effettive straordinarie . . . . .	» 24.841.268.277
<hr/>	
Totale spese ordinarie e straordinarie . . . . .	L. 178.962.945.477
Movimento di capitali . . . . .	» 25.630.000.000
<hr/>	
TOTALE GENERALE . . . . .	L. 204.592.945.477
<hr/>	

Si mette però subito in rilievo che a questo importo sono da aggiungere lire 37 miliardi e 780.200.000 accantonate negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro per provvedere alle spese che saranno per derivare dai provvedimenti legislativi in corso rientranti nella competenza del Ministero dello interno, per cui, sostanzialmente, la spesa globale ammonta a lire 242 miliardi e 373 milioni e 145.477, delle quali lire 216 miliardi e 743.145.477 per la parte effettiva e lire 25 miliardi e 630.000.000 per il movimento di capitali.

Il movimento di capitali riguarda le somme da anticipare per stipendi e salari (lire 30.000.000) al personale degli Enti locali delle zone non più facenti parte del territorio dello Stato a seguito della guerra (decreto

legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137) e per rette di ospitalità (lire 25 miliardi) dovute dai Comuni (leggi 8 luglio 1957, n. 579 e 2 aprile 1958, n. 293), nonché le anticipazioni (lire 600.000.000) ai reparti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e scuole di polizia per sopperire alle momentanee deficienze di fondi (fondo scorta istituito con la legge 15 giugno 1959, n. 451).

La spesa effettiva (ordinaria e straordinaria) attiene alle spese generali, al debito vitalizio (pensioni e trattamenti similari), alla amministrazione civile, agli archivi di Stato, alla sicurezza pubblica, agli affari di culto, ai servizi antincendi ed all'assistenza pubblica.

In ordine di entità detta spesa è così ripartita:

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. - Pubblica sicurezza . . . . .	L.	91.411.070.000	51,10 %
2. - Assistenza pubblica . . . . .	»	48.473.318.277	27,09 %
3. - Spese generali . . . . .	»	21.842.447.000	12,20 %
4. - Debito vitalizio . . . . .	»	14.537.100.000	8,13 %
5. - Antincendi . . . . .	»	1.500.000.000	0,84 %
6. - Amministrazione civile . . . . .	»	764.650.000	0,42 %
7. - Affari di culto . . . . .	»	97.360.200	0,05 %
8. - Archivi di Stato . . . . .	»	87.000.000	0,04 %
9. - Attuazione dei provvedimenti conseguenti al decreto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451 . . . . .	»	250.000.000	0,13 %
<hr/>			
<i>Torna spesa effettiva . . . . .</i>	L.	178.962.945.477	100,00
<hr/>			

Nei confronti dell'esercizio 1959-60 la spesa effettiva è aumentata di lire 4 miliardi e 625.570.000 per la pubblica sicurezza, di lire 2 miliardi e 491.615.437 per l'assistenza pubblica, di lire 2 miliardi e 378.762.000 per le spese generali, di lire 1 miliardo e 160 milioni per il debito vitalizio, di lire 431 milioni e 250.000 per l'amministrazione civile e di lire 3.210.000 per gli affari di culto; è di minuita di lire 73 milioni per gli archivi di Stato; rimane invariata per i servizi antincendi e per i provvedimenti conseguenziali al decreto presidenziale 30 novembre 1954, numero 1451 (che riguarda l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai cessati governi dei territori già di sovranità italiana in Africa).

Così la spesa effettiva presenta un aumento di lire 10 miliardi e 574.907.637 in confronto agli stanziamenti dell'esercizio finanziario 1959-1960; aumento dovuto all'applicazione di provvedimenti legislativi nel frattempo intervenuti ed alla incidenza di leggi preesistenti, oltre che alla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle nuove esigenze.

Il movimento di capitali presenta una miglioramento di lire 4 miliardi e 672.894.280 dovuta pure questa a nuovi provvedimenti legislativi e a necessità contingenti.

## II.

Delle lire 178 miliardi e 962.945.477 stanziati per la spesa effettiva, milioni 105.916,7 (e cioè il 59,19 per cento) costituiscono spesa attinente al personale in servizio e in quiescenza (milioni 91.379,6 per il primo, milioni 14.537,1 per il secondo).

Il personale in servizio al primo ottobre 1959 sommava ad 89.447 unità, ivi comprese le comandate e le salariate temporanee e compreso il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, escluse le unità del corpo di polizia femminile in via di allestimento per la legge 7 dicembre 1959, n. 1083.

Detta spesa per il personale è aumentata di milioni 6.632,3 rispetto all'esercizio precedente a seguito della legge 27 maggio 1959, n. 324 per miglioramenti economici, della ora citata legge 7 dicembre 1959, n. 1083 costitutiva del corpo di polizia femminile, e della legge 11 giugno 1959, n. 353 riguardante il nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia.

## III.

Il restante 40,81 per cento della spesa effettiva, pari a milioni 73.046,2, riguarda le spese per i servizi (milioni 22.766,2), le

spese per interventi assistenziali (milioni 48.220,2) e spese diverse (milioni 2.059,8).

La spesa per i servizi è aumentata di milioni 3.942,6 rispetto all'esercizio precedente per l'aumento delle tariffe telefoniche interurbane (decreto presidenziale 22 settembre 1959, n. 770) e dei canoni locatizi (legge 1° maggio 1955, n. 368), per la costituzione del corpo di polizia femminile (legge 7 dicembre 1959, n. 1083), per i miglioramenti economici al clero congruato (legge 5 dicembre 1959, n. 1078), per aumento del contributo annuale all'opera nazionale per i ciechi civili (legge 3 gennaio 1960, n. 3), per contributo all'ente autonomo del Volturmo (legge 26 giugno 1959, n. 475), per la XVII Olimpiade e per adeguamento dei fabbisogni, tenuto conto della diminuzione di spesa dovuta alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 modificativa della legge 4 marzo 1952, n. 137 sulla assistenza a favore dei profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dagli altri territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, e tenuto conto altresì delle non effettuate elezioni amministrative nell'anno finanziario 1959-60 e del trasporto di spese dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del nuovo Ministero del turismo e dello spettacolo.

La spesa di carattere strettamente assistenziale (milioni 48.220,2) riguarda: il contributo per integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (milioni 13.600); i contributi all'opera nazionale sordomuti ed all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia, nonchè l'assistenza ai mutilati e invalidi per causa di servizio (milioni 11.530); i sussidi in danaro e maggiorazione di assistenza a favore delle categorie assistibili (milioni 7.750); l'assistenza ai minori bisognosi (milioni 6.200); gli assegni e sussidi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (milioni 4.115); altre assistenze varie (milioni 3.500,2); ed infine il mantenimento dei profughi nei centri di raccolta (milioni 1.525).

Le spese diverse (milioni 2.059,8) includono milioni 1.500 per i servizi antincendi nei porti e milioni 559,8 per altre varie.

#### IV.

Appare da quanto esposto che, dei milioni 73.046,2 occorrenti per assistenza, servizi e diversi, la percentuale maggiore di incidenza è quella per l'assistenza (66,02), seguita dalle percentuali del 31,17 per i servizi e del 2,81 per le spese diverse.

Conviene quindi anzitutto qualche considerazione in ordine al settore assistenziale, che è importantissimo non soltanto per la spesa.

L'azione svolta dall'amministrazione dello interno in questo delicato settore va considerata sotto un triplice aspetto: a) attività di controllo e di indirizzo; b) attività di integrazione finanziaria; c) attività di assistenza diretta:

a) la sorveglianza sulle istituzioni pubbliche assistenziali è esercitata, come di legge (articolo 44 legge 17 luglio 1890, numero 6972), dal Ministero dell'interno, che si serve dei prefetti, col seguire l'andamento amministrativo funzionale delle istituzioni, con azione di stimolo e di orientamento, con ispezioni, e, se necessario, con repressioni.

Per alcuni importanti enti assistenziali a carattere nazionale, e regolati da norme singolari, la vigilanza non viene esercitata a mezzo dei prefetti, ma in via diretta dal Ministero: sono essi l'Opera nazionale per i ciechi civili, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, l'Unione nazionale mutilati per servizio, il pio istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, la fondazione Gaslini di Genova, e le Opere laiche palatine pugliesi;

b) nell'integrazione finanziaria rientra l'amministrazione del fondo destinato a sovvenire, con contributi *una tantum*, istituti di assistenza e beneficenza giuridicamente riconosciuti, od esistenti di fatto, operanti con profitto a sollievo dei bisognosi.

Poichè il numero di tali istituti non provvisti di mezzi finanziari adeguati è piuttosto elevato, il Ministero ripartisce il fondo in ra-

gione delle necessità in modo di assicurare la vitalità e la continuità degli istituti; e perciò effettua le sovvenzioni in base al *deficit* accertato delle singole gestioni.

Fra questi istituti hanno beneficiato e beneficiano di sovvenzioni asili infantili, orfanotrofi, ospizi di mendicizia ed altre istituzioni aventi per fine l'assistenza materiale e la formazione morale della gioventù.

Solo eccezionalmente e in presenza di urgenti esigenze il Ministero concede contributi straordinari per la costituzione di nuovi istituti di assistenza e per il potenziamento di opere esistenti.

Per assicurare l'assistenza generica lo stesso Ministero provvede all'erogazione di fondi a favore degli Enti comunali di assistenza e dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, in aggiunta al contributo per integrazione dei bilanci E.C.A.

Col detto fondo, tra l'altro, si sono fronteggiate le straordinarie esigenze assistenziali delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi nelle Marche e nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Matera, e s'è provveduto a somministrazioni vittuarie, ad alloggiare e a sussidiare i connazionali rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia;

c) gli interventi assistenziali diretti vengono dal Ministero effettuati a favore di varie categorie di bisognosi. Così, ad esempio, l'amministrazione dell'interno assume a proprio carico l'onere del ricovero presso idonei istituti sia di minori normali che versano in particolari condizioni di bisogno (e ciò anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sia di mutilati che di affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche, quando non vi provvedano altri enti.

Nei primi nove mesi dell'anno finanziario 1959-60 venne così provveduto per 30.165 indigenti e ricoverati.

Per l'assistenza a favore dei minori bisognosi il Ministero dell'interno inoltre interviene, mediante congrui apporti finanziari, nelle spese che enti, prescelti fra quelli che offrono garanzie d'ordine economico morale e tecnico, sostengono per il funzionamento

delle colonie e dei campeggi nel periodo estivo, e degli asili, refezioni e doposcuola nel periodo invernale.

In relazione a ciò vennero impartite alle prefetture istruzioni precise perchè gli enti beneficiari devano provvedere ad assicurare agli adolescenti e ai minori in genere bisognosi di cure climatiche la più completa assistenza intesa anche a garantire l'elevazione morale, fisica e intellettuale.

Nel decorso anno vennero organizzate con contributo dello Stato n. 1.631 colonie temporanee e campeggi e n. 1.006 colonie diurne con rispettivi ospiti 192.731 e 90.569, e durante il periodo invernale vennero assistiti negli asili, nelle refezioni e nei doposcuola n. 710.980 fanciulli e adolescenti.

Provvede inoltre il Ministero per gli stranieri indigenti e per i connazionali all'estero. Questa assistenza per lo più viene prestata mediante il ricovero in ospedali e croniciari o presso idonei istituti assistenziali, secondo le norme delle convenzioni internazionali.

Ancora provvede all'assistenza e cura degli infermi poveri affetti da malattie o minorazioni che non ricadono nella competenza di istituti od enti, sia pubblici che privati o mutualistici, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto legge 30 maggio 1946, n. 538.

A tutto si aggiunge l'assistenza sanitaria e farmaceutica, non rientrante nella competenza di altri enti, a favore dei cittadini che, in dipendenza diretta o indiretta della guerra, vivono tuttora in istato di sofferenza o di disagio, e l'assistenza ai profughi di guerra, tuttavia necessaria, disciplinata dalla legge 4 marzo 1952, n. 173 prorogata con parziali modifiche mediante legge 27 febbraio 1958, n. 173. Attualmente beneficiano di quest'ultima assistenza, a carattere continuativo, circa 35.000 profughi di guerra.

Ai profughi dimessi dai centri di raccolta viene corrisposto il premio di primo stabilimento in lire 50.000 *pro capite* se assistiti con il sussidio e con l'alloggio, o in lire 25.000 sempre *pro capite* se assistiti con il solo alloggio; premio esteso anche ai profughi dai territori esteri ed a tutti i profughi assistiti per cinque anni o rimpatriati da oltre dieci

anni, che versino in condizioni di particolare bisogno.

Vennero costruiti 6.030 alloggi per i profughi già ricoverati in campo impiegando i nove miliardi di lire stanziati allo scopo con legge 4 marzo 1952, n. 137. Poichè il numero degli alloggi è risultato insufficiente, con legge 27 febbraio 1958, n. 173 venne disposto un ulteriore finanziamento di cinque miliardi di lire per la costruzione di altri 2.000 alloggi, alla quale sembra si dia finalmente inizio e che si è in dovere di sollecitare.

Sempre nel settore dell'assistenza diretta il Ministero dell'interno integra, con assegnazioni di materiale vario, le esigenze di enti, istituti, orfanotrofi e colonie e, in genere, delle istituzioni dedite all'attuazione di compiti assistenziali col ricovero di persone per le quali la retta è a carico dello Stato o che svolgono attività assistenziale a favore di ex combattenti, reduci di guerra, profughi, congiunti di vittime civili di guerra, sinistrati, rimpatriati, ecc.; e provvede altresì all'assistenza in natura a favore dei singoli che comprovino lo stato di effettivo bisogno, in attesa dei provvedimenti degli enti cui spetta.

L'applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 per la tutela, l'assistenza e la rieducazione delle vittime della prostituzione comporta delicatissimi problemi organizzativi e concetti chiari. Ai prefetti il Ministero dell'interno ha impartito precise istruzioni. Per ora elargisce sussidi, finanzia appositi corsi di qualificazione e addestramento professionale per facilitare il collocamento al lavoro delle interessate, retribuisce apposite assistenze sociali, paga le rette di mantenimento in istituti di patronato e quelle di ricovero dei figli minorenni.

Già diversi istituti operano in varie città a questo fine ed il Ministero li incoraggia e li aiuta con apporti finanziari. Ma tanto ancora v'è da operare in questo settore, difficilissimo e che presenta ostacoli in parte insuperabili. Forse, col tempo, si potrà constatare un miglioramento, pel quale però all'azione governativa occorre il valido aiuto d'una società migliorata nei costumi e nella pratica del vicendevole soccorso morale e umano.

## V.

Da quanto succintamente esposto appare la complessa ed efficiente azione dello Stato per l'assistenza pubblica e come essa, dopo provveduto al personale, incide maggiormente sulla finanza del Ministero dell'interno.

Questa azione assistenziale non può avere tregua, deve anzi sempre più essere intensificata e perfezionata in modo anche da incrementare l'assistenza generica attuata dagli Enti comunali di assistenza, istituzioni preziose e insostituibili aventi capacità di adempiere sul luogo, con speditezza e con giustizia, funzioni importantissime e delicatissime.

L'intensificazione di questa assistenza generica è il contributo basilare per la soluzione di tanti problemi assistenziali e l'espressione concreta del solidarismo democratico.

Ed è perciò che si esprime l'avviso che, nei venturi esercizi finanziari, gli stanziamenti delle somme destinate a integrare i bilanci degli Enti comunali di assistenza vengano ragguagliati all'effettivo gettito dell'addizionale allo scopo applicata sulle imposte e sovrainposte e tasse e contributi di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, ed allo scopo stesso versata dal contribuente, addivenendosi, se necessario, alla riforma dei provvedimenti legislativi in materia; anche per sollevare i Comuni da oneri finanziari per assistenza propriamente riservata agli appositi Enti comunali.

Non si può però non riconoscere che, pur presentandosi la somma stanziata nei bilanci non del tutto adeguata, il Ministero ha ugualmente saputo provvedere a favore degli enti più bisognosi, e non si dubita che altrettanto vorrà effettuare nel corso dell'anno finanziario 1960-61, in attesa delle riforme legislative che nel frattempo potessero venire attuate.

## VI.

Nell'insieme la previsione della spesa (con la riserva che si esporrà al Capo XIV) appare improntata alle necessità contingenti, sempre in continuo aumento, con ridimensionamento dei vari servizi inteso a sveltire le modalità burocratiche e ad accelerare l'adempimento degli incombenzi centrali e periferici così da pervenire gradatamente alla migliore soddisfazione dei complessi interessi della pubblica amministrazione e della popolazione.

È utile al riguardo non sottacere che in questi due ultimi anni l'amministrazione civile dell'interno, allo scopo di pervenire ad un perfezionamento amministrativo alacre e rispondente alle istanze, ha, fra l'altro, rivolto particolari cure alla preparazione e qualificazione del personale mediante corsi di formazione per i funzionari della carriera direttiva amministrativa e per funzionari di concetto di ragioneria. Analogo corso è in atto per i consiglieri di 3ª classe in prova vincitori di un concorso espletato di recente.

L'esperienza ha dimostrato la necessità della preparazione per indirizzare professionalmente i nuovi funzionari prima dell'inizio della loro effettiva esplicazione delle mansioni di ufficio, tanto da suggerire la possibile organizzazione di corsi propedeutici per giovani laureati desiderosi di intraprendere la carriera direttiva nell'amministrazione civile dell'interno, addivenendo anche alla pure possibile istituzione di apposite borse di studio.

Sono all'esame alcuni problemi di base riguardanti la struttura e la funzionalità dell'amministrazione dell'interno nell'intento di procedere a un necessario ammodernamento dell'organizzazione degli uffici, di assicurare una particolare selezione e qualificazione del personale e di avviare a soluzione il problema di un migliore reclutamento del personale medesimo. A questo riguardo è in via di definizione uno schema di disegno di legge su accordo interministeriale.

Al decentramento dei servizi operato con decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, venne impresso il possibile maggiore svilup-

po, e il decentramento pel riscontro amministrativo sui rendiconti dei prefetti negli appositi uffici esistenti presso le prefetture dei capoluoghi di Regione venne esteso ad altri capitoli di spesa già riservati alla competenza del Ministero, sempre allo scopo di conseguire un maggiore snellimento dei servizi contabili, nell'attesa di più appropriate innovazioni da apportarsi in analogia alla riforma della legge comunale e provinciale e a quella delle leggi sulla finanza locale, da tempo, come sappiamo, in elaborazione: e ciò perchè un più appropriato riordinamento degli uffici e dei servizi, sia centrali che periferici, è subordinato alle necessarie riforme da apportarsi nell'interesse degli enti autonomi territoriali, che sono una delle basi fondamentali per la struttura costituzionale della nostra Repubblica.

## VII.

Il problema infatti dell'adeguamento delle leggi alla autonomia degli enti territoriali in cui la Repubblica si riparte (articolo 114 della Costituzione) abbisogna di appropriata risoluzione, la quale va raggiunta, per la sua complessità e per la sua importanza, non con improvvisazioni, che potrebbero riuscire dannose per gli stessi enti e per la nazione, ma con coraggiosa ponderatezza atta a rafforzare la coscienza democratica (primo indispensabile requisito) ed il metodo democratico (secondo indispensabile requisito) perchè possano attuarsi in pienezza i precetti costituzionali con rispondenza alle necessità presenti e con proiezione nel futuro.

È in questo spirito di riforma che da parte degli organi di controllo, pur applicando, come di dovere, le disposizioni di legge in vigore, s'è procurato in costante progressione di snellire le procedure e di favorire le iniziative degli enti riducendo all'indispensabile le formalità dettate e accumulate nel corso di quasi un secolo e rispettando nei limiti possibili i criteri delle amministrazioni locali fino a mitigare, ad esempio, la distinzione fra spese obbligatorie e spese facoltative sancita, con incongruenza oramai



divenuta assurda, dalla vigente legge comunale e provinciale.

Di tale comprensione va dato riconoscimento ai Ministri dell'interno, che vi hanno contribuito con direttive impartite agli organi centrali e periferici, e con atteggiamenti benevoli, preconstituendo anche così gli elementi indispensabili per le riforme ora a studio avviato e prossime, è da sperare, alla realizzazione.

Non ignorano gli amministratori dei Comuni e delle Province come e quanto siano mutati finalmente da qualche anno i criteri già seguiti dai prefetti, dalle giunte provinciali amministrative, dalla stessa commissione centrale per la finanza locale nell'esame delle varie iniziative e deliberazioni; e non ignorano pure come i nuovi criteri sono innovatori di quelli seguiti un tempo sotto lo impero della concezione del massimo accentramento amministrativo. È questo un fatto da non nascondersi, che episodi sporadici, per lo più dovuti a pretese inammissibili, non possono distruggere.

Certamente si ritiene oramai maturo il tempo, anche per l'avvio impresso dai Governi, di adeguare le leggi allo spirito della costituzione della Repubblica ponendo gli enti territoriali nell'effettivo stato di autonomia (articolo 128 della costituzione), di cui abbisognano nell'interesse dei cittadini.

#### VIII.

L'autonomia però non deve significare indipendenza ed esercizio di sovranità; non deve dividere la Repubblica, che è una e indivisibile (articolo 5 della Costituzione); non deve suscitare avversità o litigi; nè tanto meno opporsi al potere dello Stato unitario; non deve costituire base a soluzioni di carattere politico; non deve aggravare di oneri finanziari insopportabili i cittadini.

Deve invece consistere nel potere degli enti territoriali ad amministrarsi nell'ambito dei principii fissati dalle leggi generali (articolo 128 della Costituzione) da buoni padri di famiglia, senza intoppi che non siano dovuti alla necessità di far osservare le leggi e di coordinare gli interessi locali con quelli ge-

nerali della nazione, attendendo soltanto alla soddisfazione dei bisogni immediati delle popolazioni locali e limitatamente al settore amministrativo.

Deve inoltre tendere alla riduzione della burocrazia e delle spese e non onerare la finanza statuale, ma provvedere con mezzi degli enti stessi alla più oculata e retta amministrazione.

Su questi principii e in questi limiti va intesa l'autonomia degli enti territoriali secondo lo spirito della Costituzione; diverse interpretazioni ed applicazioni potrebbero essere illegittime e aliene dall'ordinamento democratico costituzionale della nostra Repubblica.

#### IX.

Perciò, nel voler rendere operanti le Regioni (volutamente dicesi *rendere operanti* perchè le Regioni giuridicamente esistono, tutte, anche quelle non a statuto speciale, sarebbe superfluo affermarlo, per l'articolo 131 della Costituzione e per la legge 10 febbraio 1953, n. 62), si ritiene sia necessario applicare i principii su esposti e determinare i mezzi finanziari e loro provenienza, dai quali possano trarre la capacità al più vantaggioso funzionamento, senza addossare ulteriore carico ai cittadini, senza depauperare la finanza dello Stato, senza porre in dimenticanza l'articolo 65 della citata legge numero 62 del 1953 così che al personale comandato dagli altri enti e dall'amministrazione periferica dello Stato non venga nei predetti enti ed amministrazioni sostituito altro personale (per evitare, è chiaro, un ulteriore appesantimento della finanza e della burocrazia), senza altresì obliare la norma IX delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione — espressamente richiamata dall'articolo 9 della legge 1953, n. 62 — tendente a richiedere l'adeguamento delle leggi alle esigenze delle autonomie locali: adeguamento che logica anche giuridica e politica spiega dover precedere, diremo così, la messa in esercizio delle Regioni per non renderne inefficaci i poteri, e sopra tutto per non rendere inefficaci quelli degli enti Comune e Provincia.

Forse sarebbe poi conveniente una previa revisione di alcune disposizioni di legge e di statuti per definire meglio i poteri e le funzioni regionali nel settore specificatamente amministrativo anche se con potestà legislativa; la quale potestà non dovrebbe riferirsi se non alla cura amministrativa delle popolazioni rispettive esulando da ogni potere di natura o riflesso politici, come avviene per i Comuni e per le Province. Ciò si vorrebbe riferire anche alle Regioni a statuto speciale.

Non si voglia ritenere costituire le fatte affermazioni avversione alle Regioni; tutt'altro. La Regione, con il Comune e la Provincia, è sostanziale presupposto dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e conseguenza diretta del riconoscimento e della garanzia offerti dall'articolo 2 della Costituzione non soltanto dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove egli svolge la sua personalità: riconoscimento e garanzia questi, da cui anzitutto derivano le autonomie.

Nè si voglia ravvisare in quanto precede contraddizione fra l'applicazione degli accennati principii e la pratica funzionalità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) nell'autonomia funzionale e finanziaria. Ad escluderla pare sufficiente la considerazione della distinzione fra decentramento istituzionale e decentramento organico. Nel primo rientrano i poteri propri degli enti per la loro natura, nel secondo poteri dello Stato decentrati agli enti come delega. È nel decentramento organico che, se bene effettuato, può raggiungersi la finalità dello sveltimento burocratico senza accrescimento, anzi con possibile riduzione delle spese. Perciò non contraddizione, ma concreta possibilità di raggiungere un bene inteso equilibrio capace di realizzare le finalità proposte, per le quali occorre abbandonare le concezioni e gli effetti propri d'uno Stato accentratore, dove l'amministrazione centrale deve tutto decidere ed ordinare.

Perciò divengano operanti le Regioni, ma nei principii su accennati, in ordine ai quali spetta al Parlamento, rappresentante del popolo ed esercente la sovranità in nome di lui, prendere le opportune iniziative.

Dal buon funzionamento delle Regioni, come da quello delle Province e dei Comuni, dipende la retta amministrazione dello Stato, risultante della somma degli interessi locali, i quali costituiscono, e devono costituire in un appropriato ordinamento democratico, la base per l'interesse collettivo nazionale e dei singoli.

Potrebbe esaminarsi se, nelle more per l'attuazione dei provvedimenti intesi ad adeguare le leggi alle esigenze delle autonomie locali, fosse opportuno modificare l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 nel senso che, sino a quando non siano entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla stessa legge, i controlli sulle Province e sui Comuni siano esercitati dagli organi che attualmente li effettuano nelle forme e nei modi previsti dalla legge medesima; il che potrebbe costituire, in aggiunta ad un affidamento per l'autonomia dei detti enti, un esperimento istruttivo per le future riforme.

A questo punto vorrebbe entrarsi nel merito della revisione della legge comunale e provinciale, delle leggi per la finanza locale e di quelle per l'assistenza pubblica; ma non se ne ritiene opportuno ora il discorso per due motivi principali: l'uno la vastità e complessità delle materie, che richiedono particolari separate disamine e discussioni; l'altro che gli oggetti si trovano allo studio e in preparazione presso gli organi parlamentari e governativi e sarà da trattarne a suo tempo in sede appropriata.

Si vorrebbe anche discorrere dei Consorzi fra Comuni e delle Comunità di monte e di valle derivate da vecchie usanze e costituzioni; ma si ritiene collegata la materia con la riforma della legge comunale ed in parte con eventuali modifiche della Costituzione per la coesistenza, che potrebbe presentarsi superflua, delle Province: problema arduo da risolvere, che non va trattato ma soltanto enunciato in sede di bilancio e che richiede studio approfondito ed esame particolareggiato.

Anche ad altre questioni connesse all'attuazione delle norme costituzionali si sarebbe tentati ad accennare (*referendum* popolare, completamente della Corte costituzionale, regolamento del diritto di sciopero, ecc.); ma

sono tutte questioni che meritano pur esse e ciascuna esame particolareggiato, approfondito, completo, da rinviarsi al momento in cui le regolamentazioni relative, in via di avanzata definizione, verranno in discussione al Senato.

Basti perciò l'enunciazione dei principi direttivi su esposti nei riguardi dell'autonomia, che deve intendersi anche finanziaria e che deve insieme presupporre il concetto che a servizi del Comune provvede il Comune con mezzi propri, a servizi della Provincia provvede costei coi suoi mezzi, a servizi della Regione e dello Stato provvedono essi stessi con i mezzi rispettivi.

Piuttosto si vorrebbe qui raccomandare un ulteriore sveltimento nella prassi burocratica, che, indipendentemente dai controlli di legge, rallenta, e spesso con danno degli enti e perciò dei cittadini, l'esecuzione di provvedimenti esatti anche da necessità urgenti.

Chi fu od è amministratore di Comune o Provincia conosce per esperienza come ed in qual modo la molteplicità degli organi, degli uffici e delle formalità accumuli un lavoro improbo e dispendioso e causi ritardi enormi, talora giustificati, altre volte incomprensibili, nel procedere delle pratiche amministrative e tecniche (queste *in primis*), per la spesso imposta osservanza di procedure non prescritte dalla legge, ma create dalla mente burocratica. Non si ritiene di esemplificare, tanto il fatto è notorio. Si rammenta soltanto che un Comune, per eseguire un'opera pubblica finanziata con mutuo, deve esperire tante formalità che si diluiscono in ventiquattro uffici e sottuffici, ciascuno dei quali ha i propri compiti ed esercita una revisione spesso ingiustificata, con lunghe perdite di tempo e rilievi di nessun costrutto, che portano anche a dover rifare l'*iter* burocratico.

In taluni casi, è vero, la procedura non dipende dal Ministero dell'interno; per questi casi si richiede l'intervento del Ministero stesso nell'interesse degli enti allo scopo di collaborare nella liberazione della via dai rovi e dai massi che ostacolano o precludono.

Non si ignorano le difficoltà da superare per ottenere un più sollecito, razionale e legale sviluppo delle numerose e varie pratiche; eppure si confida che il signor Ministro,

ben convinto della necessità di ulteriormente provvedere al riguardo, faccia ricorso a tutti i mezzi possibili per eliminare od almeno ridurre le cause di un tanto funesto procedere burocratico, pur persuasi che una azione efficace può dipendere principalmente da una revisione di leggi, e più di regolamenti, intesa ad imprimere chiarezza e a sancire semplicità di procedura e speditezza di azione.

## X.

Le direttive intese a rendere l'amministrazione della pubblica sicurezza sempre più sensibile ai complessi e delicati compiti che le sono attribuiti, appaiono essenzialmente rivolte ad un triplice obiettivo: potenziamento nell'organismo e nei mezzi dei servizi in generale e delle polizie speciali; perfezionamento dello stato giuridico del personale; adeguamento degli strumenti giuridici di cui la amministrazione può avvalersi. Alla stregua di ciò deve valutarsi lo stanziamento che, come detto, assorbe il 51,10 per cento della spesa, in prevalenza dovuta al personale.

Il potenziamento dei servizi di polizia è la risultante di vari fattori, tra i quali oggi assumono particolare rilievo da una parte le attrezzature ed i mezzi tecnici, dall'altra la selezione e qualificazione del personale.

Sotto questo profilo molto si è fatto e si sta facendo. Così, nel campo della polizia giudiziaria, i servizi di vigilanza e di prevenzione, attuati con più largo impiego di pattuglie motorizzate e radiocomandate, hanno consentito di fronteggiare con proficui risultati attività criminose, pur manifestatesi con tecniche sempre più insidiose.

Ora molti dei problemi più urgenti relativi all'attrezzatura tecnica e, in particolare, alla motorizzazione delle forze di polizia si stanno avviando a soluzione, sebbene altri ne incalzino, quale, ad esempio, il rinnovo del parco degli automezzi pesanti e le esigenze dei servizi delle telecomunicazioni in relazione al necessario perfezionamento tecnico.

Per le polizie speciali (ferroviaria, postale e delle telecomunicazioni, stradale e di fron-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tiera) si sottolinea l'intensa azione di potenziamento e perfezionamento, specialmente dei servizi relativi alla polizia stradale e di frontiera.

L'organico della polizia stradale, che originariamente prevedeva l'impiego di 2.800 unità fra ufficiali, sottufficiali e guardie, ha raggiunto alla fine del 1959 le 6.785 unità ed è in corso un ulteriore incremento che le farà salire ad 8.000. La relativa organizzazione è estesa in modo capillare su tutto il territorio dello Stato ed i reparti sono dotati di adeguate apparecchiature tecniche. Pure i mezzi della polizia di frontiera hanno dovuto essere incrementati (nel 1959 hanno passato le frontiere 63.650.552 persone).

Il potenziamento dei servizi di polizia va poi riguardato anche in relazione alla rispondenza alle particolari esigenze della prevenzione dei reati. È noto che alcune manifestazioni di teppismo giovanile hanno destato un giustificato allarme nella popolazione. Gli organi di polizia sono riusciti nella quasi totalità dei casi ad assicurare i colpevoli alla giustizia.

Ma più di tutto viene esercitata una intensa opera di prevenzione a mezzo degli appositi uffici di polizia dei minori, istituiti presso le questure, la cui azione ha altresì consentito una serena valutazione del fenomeno della delinquenza minorile che, considerato sotto l'aspetto quantitativo, non è apparso tale da destare, in genere, serie apprensioni, tenuto conto che il numero dei reati commessi da minori è rimasto pressochè invariato.

Piuttosto s'è constatato un aumento nei delitti contro la moralità, da non pochi attribuito alla soppressione delle case di prostituzione. Non si ritiene questo il motivo principale e diretto dei detti delitti.

Si ravvisa piuttosto concausa prima di un tale disordine il dilagare di rappresentazioni (per lo più cinematografiche, in parte televisive) e di pubblicazioni, illustrazioni e reclame dove rientra la manifestazione del decadimento etico profferito ad incentivo della libidine con modi e atteggiamenti rivelanti, anche se indirettamente, l'intenzione turpe, provocatrice dei bassi istinti ed offensiva

della pubblica decenza e del pudore intesi dalla generalità dei cittadini quale avversione per quanto sa di illecito a salvaguardia della famiglia secondo la tradizione italiana.

Nulla v'è di più nocivo del soffermarsi, con evidente diletto, a descrivere, illustrare e stuzzicare la concupiscenza contro l'ordine ed il fine voluti dall'etica rettamente intesa; è il mezzo più adatto a procacciare i perversimenti sessuali e a propagare il malcostume.

A contenere, se non possibile ad eliminare, l'effetto di simili funeste manifestazioni si impone la necessità di rimuoverne le cause, con provvedimenti legislativi diretti fra l'altro a definire, nell'ordine costituzionale, con precisione, il concetto della decenza e del pudore e quello della impudicizia idonei a porre il magistrato nella condizione di evitare decisioni contrastanti e di contribuire al miglioramento dei costumi.

Si ritiene altresì necessaria l'adozione di provvedimenti legislativi diretti ad impedire, in quanto possibile, abusi di meretricio e di adescamento, in relazione ciò anche all'assistenza dovuta alle miserevoli professioniste già catalogate.

Buona prova dà l'attività fornita dagli speciali servizi di polizia istituiti, d'intesa col Ministero della sanità, presso alcune questure, ai fini della vigilanza nel campo delle frodi alimentari, con particolare riguardo al commercio delle carni. Si sta provvedendo per dare un maggior incremento a tale attività di vigilanza.

Affiancano efficacemente l'azione di polizia la scuola superiore (istituto scientifico di alto livello) e le altre scuole professionali, nonchè i vari corsi di addestramento, nei quali si forma personale preparato e consapevole.

In aggiunta ai provvedimenti di cui alle leggi 19 ottobre 1959, n. 928 (sull'avanzamento dei funzionari direttori dello Stato, con norme particolari per i funzionari di pubblica sicurezza); 7 dicembre 1959, n. 1083 (istituzione del Corpo di polizia femminile); 28 ottobre 1959, n. 910 (sistemazione dello organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza); 11 giugno 1959, n. 353 (revisione del trattamento economico

dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia); 18 marzo 1959, n. 134 (costruzione di alloggi I.N.C.I.S. per il personale dei gradi più modesti della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri); saranno da studiare altri provvedimenti idonei a dare maggiore perfezionamento e riconoscimento, nel quadro dei principi costituzionali, alla pubblica sicurezza, che ne è degna, che nel 1959 ha avuto 16 morti, 1.519 feriti e 139 invalidi nell'adempimento del dovere, e che merita il riconoscimento degli italiani

### XI.

Non si può non accennare ai servizi antincendi.

Nel decorso anno 25.549 furono i servizi prestati per incendi e 41.672 per altre cause (dissesti statici, alluvioni, allagamenti, soccorsi a persone, eccetera).

Una tale attività fu poi integrata da quella preventiva, ai cui servizi si curò di dare ogni possibile incremento quantitativo e funzionale.

Non vennero altresì trascurati la dotazione del fabbisogno in mezzi tecnici e materiale in genere, la costruzione di nuove caserme indispensabili (Frascati, Borgomanero, Domodossola, Pisa, Taranto, Brindisi, Catania, Lecco, Prato, Taranto ed altre località), la preparazione tecnico-professionale del personale, ed il perfezionato sviluppo della scuola centrale antincendi e dell'annesso centro studi ed esperienze.

Chi abbia visto i Vigili del fuoco sia in azione sia in esercitazione non può che esserne rimasto ammirato e non può altresì non comprendere tutta la efficienza e la insostituibile operosità di uomini così perfezionati, fisicamente moralmente tecnicamente, dediti ad un altruismo eccezionale, solidali nella sventura, pronti al sacrificio.

Ora, i continui progressi tecnici sopravvenuti nel tempo e la crescente importanza ed estensione dei compiti affidati alla organizzazione dei servizi antincendi (incolumità delle persone e salvezza dei beni attraverso

la prevenzione e l'intervento in ogni genere di sinistro tanto pubblico quanto privato) hanno suggerito di addivenire a un organico riordinamento e potenziamento dei servizi stessi; venne perciò predisposto dal Ministero dell'interno un apposito disegno di legge, che trovasi al Senato sotto il n. 622, attualmente in esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

In breve, il provvedimento mira a sancire l'assunzione diretta da parte dello Stato dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici, con la soppressione dei corpi provinciali e la conseguente istituzione di un corpo nazionale e liberazione dei Comuni dagli oneri che ora sostengono (e non sono lievi). Gli appartenenti al corpo nazionale, posto sempre alle dipendenze del Ministero dell'interno, sebbene necessariamente organizzati ai soli effetti dell'inquadramento e dell'impiego a tipo militare, costituirebbero sempre personale civile, e non militare, dell'amministrazione dello Stato. Dal provvedimento, se diverrà legge, dovrebbero derivare indubbi vantaggi.

### XII.

Per gli archivi di Stato vennero costruite a cura delle rispettive Provincie le nuove sedi di Brescia, di Verona, di Vicenza e di Ascoli Piceno, e nella nuova sede dell'archivio centrale dello Stato in Roma venne ultimato il trasferimento del materiale (circa 170.000 pezzi) già custodito in locali vari e non adatti.

È in preparazione, con altre pubblicazioni, l'inventario degli archivi dei Governi provvisori degli anni 1859 e 1860, che interessa gli archivi di Torino, Milano, Genova, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Ancona e Perugia; mentre è quasi ultimato un progetto di riforma organica della frammentaria legislazione sugli archivi di Stato, che dovrà sostituire tutti i testi legislativi in vigore.

Questa riforma legislativa è necessaria ed il Parlamento dovrà porvi la massima attenzione per l'alta importanza della materia, fonte della storia d'Italia, scuola di dottrina

e di progresso, lustro della nazione. Dovrà provvedersi perchè gli studiosi possano avere accesso agli archivi con le più ampie facilitazioni di tempo e di spesa.

### XIII.

La spesa per gli affari di culto (che incide nel bilancio per lo 0,05 per cento, come già detto) presenta l'aumento di lire 10.710.200 rispetto all'esercizio finanziario precedente per i su specificati miglioramenti economici al personale e per i miglioramenti economici al clero congruato apportati con legge 5 dicembre 1959, n. 1078.

La materia relativa è affidata a due direzioni generali: quella degli affari di culto e quella del fondo per il culto.

La direzione generale degli affari di culto provvede all'applicazione delle norme della legislazione ecclesiastica intese a regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa e le disposizioni di legge riguardanti le confessioni non cattoliche; la direzione generale del fondo per il culto invece è preposta all'amministrazione dei patrimoni del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, e dei patrimoni riuniti ex economici (che hanno bilanci finanziari autonomi perchè istituzioni giuridicamente e patrimonialmente distinte), ed è inoltre competente nella materia del trattamento economico al clero congruato e del concorso nelle spese per il restauro e l'ufficiatura degli edifici di culto.

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1960-61 pareggiano nella complessiva somma di lire 11 miliardi e 535.100.000; anche quelli del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma pareggiano (lire 304.467.700); infine pure quelli dei patrimoni riuniti ex economici pareggiano (lire 179.347.564). Per i dettagli, che non abbisognano di illustrazione, si rinvia alle appendici 1, 2 e 3 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

È utile dire che l'amministrazione dell'interno, mirando a potenziare economicamente le suddette istituzioni, ha esperito una indagine ricognitiva dei beni terrieri dei tre enti, sparsi in tutta Italia, e del loro patrimonio mobiliare, che è costituito, oltre che da rendita pubblica, da numerose prestazioni (circa 150.000) reali e personali riscosse dagli uffici finanziari. L'indagine ha indotto allo smobilizzo, che è in corso, dei terreni meno redditizi per impiegarne i capitali in altre forme di investimento, prevalentemente in fabbricati, mentre si sta curando di rendere più efficienti i complessi immobiliari di maggior rilievo; e, in relazione al patrimonio mobiliare, alla agevolazione della iniziativa dirette all'affrancazione delle prestazioni.

### XIV.

Ritornando alla previsione della spesa in esame, si rileva che mancano stanziamenti straordinari per far fronte alle spese per le elezioni generali amministrative che si svolgeranno nell'anno finanziario 1960-61.

L'omissione è giustificata dal fatto che alla data del 30 gennaio 1960, sotto la quale venne comunicato alla presidenza del Senato il disegno di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non erano stabilite elezioni amministrative generali da tenersi nel corso dell'anno finanziario 1960-61; elezioni che erano state invece previste per l'anno finanziario precedente, tanto che nel bilancio 1959-60 era stanziata allo scopo la somma di lire 426.900.000.

Dovrà pertanto provvedersi con uno stato di variazione al bilancio in esame o con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministero del tesoro sta disponendo i relativi provvedimenti.

La somma occorrente dovrebbe essere contenuta nelle lire 400.000.000 circa.

## XV.

Si conclude, onorevoli senatori, senza proporre variazioni nelle somme indicate nel rispettivo numero dell'esercizio, confermando quanto già esposto e richiamando espressamente la già fatta segnalazione dell'accanto-

namento nei fondi speciali del Ministero del tesoro delle lire 37 miliardi e 280.000.000 da servire per fronteggiare le spese derivanti dai provvedimenti legislativi adottandi; accantonamento che offre al Senato una certa tranquillità per le deliberazioni in corso e per provvedimenti ritenuti necessari.

ZAMPIERI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

## Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

## Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 30 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1960-61, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

## Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

## Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono consi-



## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

derate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

## Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

## Art. 7.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la iscrizione della somma di lire 5.000.000 per provvedere alle spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

## Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1960-61, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è autorizzata in lire 190 milioni.

## Art. 9.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1960-61, in conformità delle tabelle allegata alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

## Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'interno, il fondo iscritto al capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.